

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-ufficiale.html

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

T

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3bis

^{3bis} I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 3 hanno diritto all'indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l'anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; al calcolo del reddito determinante per l'anno 2019 si applica per analogia l'articolo 5 capoverso 2, secondo periodo. La condizione del capoverso 1^{bis} lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.

Art. 5 cpv. 2

² All'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952² sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la fissazione dell'indennità si può procedere a un nuovo calcolo dell'indennità soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all'avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest'ultimo richiede il nuovo calcolo entro questa data.

2020–1081

¹ RS **830.31** RS **834.1**

Art. 6 Prescrizione

In deroga all'articolo 24 LPGA³, il diritto alle prestazioni si estingue il 16 settembre 2020.

Π

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 20204.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

Thurnherr

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter

RS **830.1**

Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Commento alle modifiche di ordinanza del ...

Art. 5 Importo e calcolo dell'indennità

Cpv. 2: per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti è per principio determinante il reddito dell'attività lucrativa conseguito nell'anno 2019. Poiché nel loro caso il reddito soggetto all'AVS definitivo è fissato prevalentemente solo diversi anni dopo quello di contribuzione in questione, ai fini del calcolo dell'indennità si utilizza quale base il reddito su cui si è fondata la fissazione dei contributi per il 2019 (contributi d'acconto). Un adeguamento dell'indennità in seguito a una comunicazione fiscale definitiva emanata dopo il 16 settembre 2020 è escluso e non è quindi possibile procedere a una revisione o una riconsiderazione sulla base di una decisione di fissazione dei contributi emanata successivamente. Questi principi si applicano anche al calcolo della soglia di reddito determinante per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis}.

Art. 6 Prescrizione

Con la modifica di questa disposizione il diritto a prestazioni arretrate viene coordinato con la durata di validità dell'ordinanza, limitata a sei mesi. In deroga alla regolamentazione prevista nell'articolo 24 LPGA, il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus potrà essere esercitato soltanto fino al 16 settembre 2020. Le richieste pervenute successivamente non potranno più essere prese in considerazione. Questa modifica non riguarda la restituzione delle prestazioni riscosse indebitamente (art. 25 LPGA).